

la questione con criteri più complessivi, pur tenendo conto della condizione speciale degli straordinari che prima della legge del 1883 avevano assunto il loro ufficio e che, per considerazioni di umanità e di eguaglianza, dovrebbero essere preferiti.

De Cesare. Signor presidente, mi permetta una breve dichiarazione.

Presidente. Non si può parlare due volte.

De Cesare. Volevo ringraziare il ministro delle sue dichiarazioni.

Presidente. Questo si sa. (*ilarità*).

De Cesare. Ma poichè egli ha riconosciuto, con mia meraviglia, la legittimità di quei famosi decreti per i quali furono potuti compiere tanti soprusi e tante illegalità nelle Chiese Palatine, ed ha affermato che nella discussione del futuro bilancio ripareremo della questione, io lo prego di soprassedere da ogni altro provvedimento rispetto a quelle Chiese.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Io debbo dare una risposta all'onorevole De Cesare. Non posso non riconoscere la legittimità dei provvedimenti che sono stati emessi in seguito all'esame delle condizioni di quella Amministrazione.

De Cesare. Ma poichè egli ha riconosciuto la legittimità di quei decreti per i quali furono fatte quelle innovazioni nelle Chiese Palatine, ed ha affermato che nella discussione del futuro bilancio noi ripareremo della questione, così lo prego di soprassedere da ogni altro provvedimento rispetto a quelle Chiese.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Debbo dichiarare all'onorevole De Cesare che non posso non riconoscere la legalità dei provvedimenti che sono stati emessi in seguito all'esame delle condizioni di quella Amministrazione, e che hanno avuto la loro piena attuazione.

Non posso perciò prendere l'impegno di soprassedere, per questo importante ramo di Amministrazione, dall'adottare quei provvedimenti urgenti che, secondo la mia responsabilità, crederò opportuni, salvo, s'intende, a renderne ragione a chi spetta.

De Cesare. Male! male!

Mazza. Chiedo di parlare.

Presidente. Non si può.

Mazza. In seguito alle dichiarazioni del ministro, io, insieme al collega Grossi ed altri, propongo il seguente articolo aggiun-

tivo, intorno al quale vorrei che si pronunciasse la Commissione:

« Art. 4. Nel ruolo organico della Direzione generale del Fondo pel culto sono aggiunti dodici posti di ufficiale d'ordine con l'annuo stipendio di lire 1,500, per collocarvi altrettanti scrivani straordinari della Direzione generale stessa, scelti fra i più anziani, e che ne siano riconosciuti meritevoli a termini dell'articolo 21 del regolamento approvato col Regio Decreto 8 febbraio 1885, n. 3115, prescindendosi, al loro riguardo, dalla applicazione della legge 8 luglio 1883, n. 1470. »

Presidente. Sta bene; ne parleremo dopo l'articolo terzo. Intanto procediamo.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 120,000.

Capitolo 3. Aggiunto ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite (*Spesa d'ordine*), 475,000 lire.

Capitolo 4. Spese pel servizio esterno, lire 120,000.

Capitolo 5. Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874, n. 1962, lire 76,000.

Capitolo 6. Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale, lire 80,000.

Capitolo 7. Contributo come spesa d'Amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali (*Spesa obbligatoria*), lire 80,000.

Capitolo 8. Contributo all'erario dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, lire 16,500.

Capitolo 9. Stampe e registri; trasporto agli uffici provinciali, lire 40,000.

Capitolo 10. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, lire 7,000.

Capitolo 11. Spese d'ufficio, lire 15,000.

Capitolo 12. Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (*Spese fisse*), lire 17,215.

Capitolo 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo n. 14.